



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: 26 H T - AVVOC  
Rag - APB  
Il 23.02.2014  
Il Resp. del servizio  
L'Inspettore Direttivo  
(Dott. Antonino Mammì)

# CITTÀ DI RAGUSA

# **Avvocatura Comunale**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Annotata al Registro Generale** OGGETTO:Revoca determina n.1892 /13  
**In data 25. 02. 2014** aente ad oggetto"Liquidazione sent.n.  
N. 283 1/13 G.di Pace di Lentini- Causa  
N.18 C R c/Comune e  
Data 10. 2. 14 Riscossione Sicilia s.p.a- Rimborso somme alla Riscossione Sicilia s.p.a

## DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL.** 2014 En

CAP. 1230

**IMP.** ~~120~~<sup>7</sup>/<sub>13</sub> **avocato**

FUNZ.

## SERV.

INTERV.

## IL RAGIONIERE

L'anno duemila quattordici, il giorno 11 del mese di febbraio  
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.  
Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera ha adottato la  
seguente determinazione:

Si premette che con ricorso notificato a questo Comune a mezzo posta il 22.2.13 prot.16754, la signora C R proponeva opposizione all'esecuzione ex art.615, 1 comma c.p.c, avverso la cartella di pagamento notificata dalla Riscossione Sicilia- agente della riscossione per le Province Siciliane – s.p.a n. messa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie relativi a violazioni al c.d.s, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente eccepiva in ricorso la nullità della cartella impugnata per intervenuta decadenza ex art. 15, 1 comma lett.C) D.P.R 602/73 ed ancora che il verbale di violazione al c.d.s, indicato in cartella non poteva essere riferito alla sua persona in quanto la stessa, non essendo in possesso di patente di guida non avrebbe potuto commettere alcuna violazione al c.d.s.

Il Comune regolarmente si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

Con sentenza notificata a mezzo posta AR dell'11.7.13 prot.57146, il Giudice di Pace di Lentini, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha dichiarato inefficace la cartella di pagamento ed ha condannato le parti (Comune e Riscossione Sicilia) in solido al pagamento in favore della signora C delle spese di giudizio per € 300,00, oltre IVA e CPAe spese generali, da distrarre in favore dell'avvocato Massimo Maria Portera del foro di Siracusa, difensore della signora.

Questo ufficio predisponiva, in esecuzione della sentenza, con apposito atto, la liquidazione della metà della somma dovuta alla signora C e per essa al procuratore distrattario, - determinazione, dirigenziale n. 103/13-, determinazione che non veniva fatta oggetto di impegno della relativa somma per mancanza di copertura finanziaria al cap. 1230 "liti, arbitraggi,etc."; che la liquidazione in esame, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, veniva da questo ufficio riproposta (det. n.1892/2013).

Con raccomandata del 31 gennaio 2013, la Riscossione Sicilia s.p.a – agente della riscossione per la Provincia di Siracusa, ha comunicato, in adempimento della sentenza di cui sopra, di avere anticipato le spese di condanna in solido per la sentenza di cui in oggetto, chiedendo la restituzione della somma complessiva di € 254,80, pari al 50% ( importo meglio specificato nella nota).

Da un verifica fatta è emerso che benché le somme da liquidare, per conto del Comune fossero state impegnate con la determinazione n-1892/2013 predisposta da questo ufficio, non sono state ancora liquidate e pertanto nessun mandato di pagamento è stato ancora emesso.

Atteso che la riscossione Sicilia s.p.a ha provveduto, come comunicato, di avere anticipato e pagato le spese di condanna in solido per la sentenza di cui all'oggetto, si ritiene necessario revocare la suddetta determinazione (1892/13) e procedere al rimborso in favore della Riscossione Sicilia agente per la riscossione della Provincia di Siracusa della somma di € 254,80, anticipata, per il Comune di Ragusa.

Per quanto sopra esposto ed evidenziato;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

### DETERMINA

1. Di revocare, per i motivi in premessa indicati, la determinazione n. 1892/13.
2. Di impegnare conseguentemente la somma di € 254,80.
3. Di liquidare per i motivi di cui in premessa in favore della Riscossione Sicilia s.p.a- agente della riscossione per la Provincia di Siracusa, Viale Panagia n. 141, la somma complessiva di € 254,80 a titolo di rimborso per le spese sostenute e portate dalla sentenza n.220/13 emessa dal Giudice di Pace di Lentini nella causa iscritta al n. 1892/13 R.G.
4. Di impegnare la superiore somma al cap. 1230 Bil. Funz. Serv. Imp. , dando atto che non vengono superati i dodicesimo dello stanziamento assestato dell'ultimo bilancio approvato.
5. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della Riscossione Sicilia s.p.a

All.ti : Nota Riscossione Sicilia- Sentenza- determina n.1892/13.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.  
(dott. Francesco Lumiera)

IL RESP. DELL'AVVOCATURA  
(avv. Sergio Boncoraglio)

Si allega : Trasmettersi Seg.Generale -Sett.3°

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  
( Dott. Francesco Lumiera)

## **SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24.2.2014

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 FEB. 2014

**IL MESSO COMUNALE**  
~~MESSO NOTIFICATORE~~  
~~(Salvo, 2014)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 FEB. 2014 al 07 MAR. 2014

Ragusa 10 MAR. 2014

**IL MESSO COMUNALE**